

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORTORICI

(*Provincia di Messina*)

SETTORE 2° - TECNICO LAVORI PUBBLICI

SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione, afferenti i lavori relativi all'intervento "*Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - zona S. Paolo*". CIG35193882DA.

L'anno duemila [redacted] il giorno [redacted] del mese di [redacted] in Tortorici (ME) l'Amministrazione Comunale di Tortorici rappresentata, ai sensi dell'art. 51 comma 3 della Legge n. 142/1990 modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997, dal [redacted] nella sua qualità di Responsabile del Settore 2° - Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici (ME), C.F.

84004890830, P.IVA 00114760838, domiciliato per la carica in Viale Livatino – Tortorici (ME), che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "*l'Amministrazione*" affidato a: [redacted] nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted] libero professionista, associato, etc. con studio professionale in [redacted] n. [redacted], C.F. [redacted]

P.IVA [redacted], iscritto all'Ordine degli [redacted] della Provincia di [redacted] al n. [redacted], che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "*Il Professionista*", l'incarico per la redazione del progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione, afferenti i lavori relativi all'intervento "*Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - zona S. Paolo*", in forza dell'aggiudicazione della procedura aperta aperta, ai sensi dall'art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. come previsto dell'art. 91 comma 1 del citato decreto, giusto verbale di gara del [redacted], per l'importo complessivo di Euro

_____ (Euro _____ / _____), oltre I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordi-

ne, ed approvato con Determina del Responsabile del Settore 2° - Tecnico Lavori Pubblici n.

_____ del _____.

Art. 1

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

a) Prestazioni progettuali e simili:

- **Progetto definitivo** completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dall'art. 24

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare il

quale è visionabile presso il Settore 2°-Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici .

- **Progetto esecutivo** completo degli elaborati e documenti, secondo quanto previsto dall'art. 33

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

- **Direzione, misura e contabilità dei lavori** secondo quanto previsto dall'art. 147 all'art. 150

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

b) **Prestazioni speciali:**

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione secondo quanto previsto dall'art. 91 del

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti.

- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 151 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante programmi informatici

adatti (i file grafici dovranno essere compatibili con Autocad e forniti in adeguato formato,

mentre i file di testo dovranno essere forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra

tipologia standardizzata che indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i file componenti il

progetto definitivo e il progetto esecutivo e, per ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovrà es-

sere fornito il corrispondente file pronto per la stampa. I file potranno essere utilizzati dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e non dovranno essere protetti.

Art. 2

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alle osservanze delle norme del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 , nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145e successive modificazioni..

Inoltre, nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione, contabilità e collaudo ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni concernente "*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*".

Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, potrà richiedere integrazioni o modifiche alle prestazioni dei commi 4 e 5 dell'art 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amm.ne.

La progettazione in questione dovrà tenere in debito conto le indicazioni fornite nel progetto preliminare fornito dall'Amministrazione. L'incarico per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione, da svolgere ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti, deve prevedere:

- La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, atto ad individuare i presumibili rischi connessi con la realizzazione dell'opera.

- La predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

- La stesura del disciplinare di sicurezza, nonché di quant'altro previsto dalle vigenti norme.

Detto piano deve essere completo di tutte le indicazioni e degli elaborati, come previsto dall'allegato XV del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 2 bis

Il progetto definitivo, oltre agli allegati di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, dovrà comprendere il piano particellare di esproprio, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione e/o servitù, indicandone i confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, nonché un elenco di cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriazione e/o servitù per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare dell'art. 31 del citato D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3

L'incarico prevede espressamente la direzione dei lavori, la misura e contabilità degli stessi nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. Il Direttore dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni di cui al 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, nonché al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dovrà garantire la sua presenza nel cantiere nonché quella dei suoi incaricati durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle ope-

razioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P..

Le parti sono obbligate a conferire ed a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza della parti stesse. In particolare, il Direttore dei lavori dovrà adempiere alle seguenti prestazioni:

- inviare alla Stazione appaltante i verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori entro 5 (cinque) giorni dalla loro sottoscrizione;

- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che essi vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volte la settimana o comunque quando la Stazione appaltante richiederà sopralluoghi o incontri. Tutte le visite dovranno risultare nel giornale dei lavori da teneri a cura della Direzione Lavori, depositato presso l'area del cantiere;

- predisporre eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, nonché dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esami a vista, prove, etc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'Impresa, se questa non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;

- redigere la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con tempestività ad emettere gli stati di avanzamento nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto in merito ai pagamenti in acconto e a proporre i certificati di pagamento delle rate di acconto e predisporre lo stato finale dei lavori.

Il Professionista si impegna a compilare il certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5 (cinque) giorni dall'emissione del S.A.L. al R.U.P. per la liquidazione;

- accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare alla Stazione Appaltante eventuali irregolarità;

- accertarsi della trasmissione, da parte dell'appaltatore, alla Stazione Appaltante, fornendo eventuali elementi necessari, del D.U.R.C. prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento;

- accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

- tenere il Registro di Contabilità in conformità a quanto specificato negli artt. 188 e 211 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

- tutelare la Stazione Appaltante al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle opere);

- compilare con esattezza il Giornale dei Lavori (art. 182 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni);

- provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 180 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ;

- comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnico che possono influire sull'esecuzione dei lavori ai sensi e secondo quanto disposto dall'art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

- redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro il termine di cui al Capitolato Speciale d'Appalto dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la "contabilità finale" completa di tutti i documenti previsti dall'art. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive

modificazioni;

- trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Stazione appaltante, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il "certificato di ultimazione dei lavori", indicando se la Stazione appaltante deve predisporre od omettere "l'avviso ai creditori" e se si debbano richiedere le dichiarazioni liberatorie agli Enti previdenziali assicurativi.

Tutti i documenti che il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla Stazione Appaltante devono essere accompagnati da una nota scritta, da protocollare presso la Stazione appaltante ricevente, con l'indicazione di quanto trasmesso o comunicato. Con la consegna della contabilità finale il Direttore dei lavori deve farsi carico di consegnare alla Stazione Appaltante tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di leggi e regolamenti vigenti. L'incarico si considera concluso con la consegna alla Stazione appaltante degli atti di contabilità finale, assistenza al collaudo, liquidazione all'impresa e con l'approvazione degli atti di collaudo finale, il rilascio da parte degli Enti competenti delle certificazioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre provvedere all'assistenza alla redazione delle certificazioni di esecuzione da rilasciare alle imprese esecutrice dei lavori di che trattasi.

Art. 4

La misura e contabilità dei lavori, prestazione in capo al Direttore dei lavori, dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di Contabilità dei LL.PP. di cui all'art. 150 comma 1 e comma 2, lettera g), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

L'incarico comprende la predisposizione degli atti contabili e degli elaborati grafici relativi alla misura ed alla contabilità delle opere che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza giornaliera per la sola contabilità fermo restando in capo a questi la piena responsabilità per l'attività di misura.

In particolare, al soggetto incaricato del presente affidamento spetta:

a) tenere la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili nonché gli elaborati grafici e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD ROM con files in formato *.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 181 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

b) restituire a lavori ultimati alla Stazione appaltante, oltre ai documenti di cui al precedente punto a) su supporto cartaceo, CD ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera), nonché un adeguato numero e significativo numero di fotografie digitali raffiguranti le varie fasi realizzative, alcune di tali elaborazioni possono coincidere con quanto già richiesto all'Impresa esecutrice nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea, se ve ne sono;

d) certificare e comunicare alla Stazione Appaltante il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate, se ve ne sono, in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certificare i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

e) provvedere alla pesatura dei materiali da inserire in contabilità su pese pubbliche redigendo appositi verbali se l'inserimento in contabilità dei materiali deve avvenire a peso;

f) provvedere alla registrazione, su appositi formulari, dei materiali da conferire in discarica e/o in luogo autorizzato;

g) redigere i nuovi prezzi e le relative analisi nonché i verbali di concordamento;

h) verificare le questioni insorte tra l'appaltatore e suo subappaltatori per i mancati pagamenti effettuati dal primo ai secondi e riguardanti la corretta esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori.

Art. 5

L'incarico per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento in fase esecutiva, da svolgere ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti, deve prevedere, tra l'altro, la trasmissione mensile al R.U.P. della seguente documentazione:

- relazione illustrativa sull'adozione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere con la segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate, delle prescrizioni impartite e dei provvedimenti adottati;

- verbali delle visite ed ispezioni in cantiere da parte dello stesso Coordinatore della sicurezza in corso d'opera nonché copie dei verbali di visite ed ispezioni di ogni altro Ente e(o) Organo di vigilanza. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6/2003, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, insieme alla Direzione dei lavori, dovrà "esercitare i numerosi controlli che la legge gli assegna in ordine alla corretta esecuzione, quantitativa e qualitativa, dei lavori, al rispetto dei tempi preventivati, all'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato, alla regolarità della documentazione che testimonia il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere".

Il Coordinatore per la sicurezza dovrà inoltre verificare lo stato d'uso ed efficienza dei mezzi e dispositivi per l'applicazione della vigente normativa antinfortunistica, ivi compresi i presidi sanitari e di pronto soccorso, nonché l'applicazione della vigente normativa antimafia.

Il Coordinatore per la sicurezza dovrà agire in accordo con il Responsabile per la Sicurezza nominato dall'Impresa appaltatrice dei lavori e verificare ed assicurare la presenza in cantiere, a disposizione degli Organi preposti alla vigilanza sull'applicazione del D.L.vo n. 81/2008 e successivi aggiornamenti, di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

Fermo restando quanto previsto nel presente schema di disciplinare di incarico e dalle dispo-

zioni in esso richiamate, il professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti ed anche di quelle che saranno eventualmente successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Il professionista per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la propria preparazione tecnica professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e l'interessato, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il R.U.P. può, in ogni momento, chiedere al Professionista, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza l'obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

Art. 7

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto definitivo, completo in ogni allegato, in originale e n. 5 copie cartacee, o di più se necessarie per l'ottenimento di visti e/o pareri da parte di altre Enti, oltre su supporto informatico come previsto all'art. 1, entro giorni () come da offerta tempo (ribasso del %) dell'incarico in sede di gara, dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione e consegnati in pari data gli elaborati del progetto preliminare, o dalla data in cui sono forniti a Professionista gli studi, indagini, accertamenti, etc. che non competono allo stesso, o affidati ad altri Enti o professionisti.

torizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, datata [REDACTED], e contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettuali in questione ai sensi dell'art. 111 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

La validità della polizza è normata secondo i dettami del citato art. 269, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

La mancata dichiarazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, determina la decadenza dell'incarico.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad essi competono, per l'approvazione del progetto stesso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche comportino nella impostazione progettuale cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro, determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amm.ne ed intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al Professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.

Art. 10

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del Prezzario Unico Regionale per Lavori Pubblici nella Regione Siciliana, di cui all'art. 10 della legge 12 luglio 2011, n. 12, vigente alla data di presentazione del progetto definitivo/esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di

prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto.

Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezzario unico regionale per le opere pubbliche, prima della indizione di un'eventuale gara, su parere motivato del responsabile Unico del Procedimento, il Professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi, senza rivalsa di alcun compenso.

Art. 11

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle parti contabili, spetta al Professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al Decreto Ministero della Giustizia aprile 2001, ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori.

Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni resesi necessarie nel progetto, spetta al Professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole parti contabili, spetta al Professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie per assestamento delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al Professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, ridotta del 25% e valutata sull'importo globale dei lavori principali e suppletivi.

L'Amministrazione non riconosce alcun compenso per la redazione delle suddette perizie se causate da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. In tal caso è

l'appaltatore che risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti.

Art. 12

I compensi relativi all'attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione sono stati determinati sulla base della Legge n. 143/1949 recante "Approvazione della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti" e con gli aggiornamenti di cui al Decreto Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti" (come da allegato "A") nella misura risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario ed in particolare:

a) prestazioni per la progettazione definitiva: Euro [redacted] (Euro [redacted] / [redacted]), oltre

I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordine;

b) prestazioni per la progettazione esecutiva: Euro [redacted] (Euro [redacted] / [redacted]), oltre

I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordine;

b) prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Euro [redacted] (Euro [redacted] / [redacted]), oltre I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordine;

c) prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Euro [redacted] (Euro [redacted] / [redacted]), oltre I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordine;

d) prestazione per la direzione, misure e contabilità dei lavori: Euro [redacted] (Euro [redacted] / [redacted]), oltre I.V.A., oneri previdenziali, e diritti ordine.

I compensi di cui sopra sono stati determinati applicando la riduzione percentuale del [redacted] % come da offerta dell'incaricato in sede di gara.

Art. 13

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista, senza gravi e giustificati motivi nella fase di progettazione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. Ove il recesso dell'inca-

rico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Professionista un rimborso di spese ed onorario, da valutare in relazione alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 14

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto di che trattasi qualora il professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma precedente al Professionista spetta, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Il contratto verrà altresì risolto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui il Professionista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 15

Sono a carico del Professionista le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori ufficio dalla stesso e dal suo personale di aiuto, e per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto, comprese le spese occorrenti per apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, rilievo plano altimetrico di dettaglio dell'area di intervento e quant'altro non specificato restano a completo carico del Professionista. Il Professionista è tenuto nei propri compiti a seguire l'iter burocratico presso i vari Enti per l'ottenimento di nulla osta ed autorizzazioni senza che ciò possa comportare maggiori oneri e/o compensi a suo vantaggio, diversi da quelli già previsti nel presente disciplinare.

Art. 16

Oltre all'onorario comprensivo di spese di cui all'art. 12 null'altro spetta al professionista a qual-

siasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione a meno delle prestazioni, se espletate, non espressamente previste ai superiori articoli. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico del Professionista.

Art. 17

I documenti contabili nonché eventuali verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ordini di servizio, stati di avanzamento, etc. dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro emissione, pena una penale per ogni giorno di ritardo corrispondente allo 0,3 per mille del corrispettivo professionale.

La contabilità finale ed i relativi documenti, necessari all'esecuzione del certificato di collaudo, dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni, entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni giorni di ritardo rispetto al termine sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione delle competenze per direzione, misura e contabilità dei lavori, senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle opere pubbliche o del mancato rispetto del contratto d'appalto.

Art. 18

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto definitivo, esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e quelle per la direzione, misura e contabilità dei lavori di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al Professionista rispettivamente:

- per quanto riguarda il progetto definitivo ed esecutivo e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione solo dopo l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni prescritte, l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dal parte del RUP e la valutazione positiva ai fini dell'ammissibilità a finanziamento e l'accreditamento delle risorse da parte dell'Assessorato Reg.le

Territorio ed Ambiente (delibera di G.M. n. 145 del 17-06-2011).

- per quanto riguarda la Direzione lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente all'andamento dei lavori, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori all'appaltatore, nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi S.A.L. o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori a condizione che non esistano atti impeditivi ai sensi delle vigenti normative in materia. In ogni caso il pagamento è subordinato all'ottenimento del visto di congruità da parte dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

Art. 19

L'Amministrazione avrà facoltà di fornire al professionista, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista stesso che facilitano il suo compito, sia per la redazione del progetto sia per l'esecuzione degli interventi. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni sarà effettuata la riduzione del 15%.

Art. 20

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto esecutivo resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà, altresì introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica o nei criteri informativi essenziali.

Art. 21

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto in questione sarà risolto, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'inadempimento del Professionista agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato articolo.

Art. 22

E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Patti. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine o Collegio Professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al Professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l' I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 23

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il [REDACTED], nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il Settore 2° - Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici (ME), V.le Livatino.

b) il Professionista presso il proprio domicilio in [REDACTED].

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax.

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara sotto la propria re-

sponsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 24

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, al Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista ed è soggetta a registrazione presso il competente Ufficio Registro. Le spese per la registrazione restano ad esclusivo carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tortorici li, _____

Il Professionista

per l'Amministrazione

(_____)

(Il Responsabile del Settore 2°: _____)